



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 7 ottobre 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Sostituto Procuratore Federale avv. Ermanno Canelli, nel corso della riunione del 7 ottobre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 3

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. BARI avverso la punizione sportiva della penalizzazione di un punto classifica e l'ammenda di € 2.000,00 (gara Cesena-Bari del 21/09/04 – C.U. n. 74 del 22/09/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Bari, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1, seconda parte C.G.S., la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 2.000,00 - per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Cesena-Bari del 21/9/04 - ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, che il lancio del fumogeno e del petardo possa essere con certezza ricondotto alla propria tifoseria; in secondo luogo, la reclamante rileva che lo scoppio del petardo non può aver oggettivamente provocato i danni lamentati dal portiere avversario, essendosi quindi trattato di un fatto di lieve entità tale da legittimare l'applicabilità delle sanzioni contemplate dall'art. 13 lett. b, c, d, e (richiamate sempre nell'art. 12, comma 1, C.G.S.). Per questi motivi, la Soc. Bari ritiene la sanzione eccessivamente afflittiva.

In via istruttoria, la Soc. Bari chiede la visione delle immagini televisive.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo quindi nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l'istanza istruttoria avanzata dalla reclamante in merito all'utilizzo delle immagini televisive prodotte, non ricorrendo nel caso di specie le ipotesi previste dall'art. 31 lett. a4) C.G.S.

Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento.

Dagli atti ufficiali (in particolare, il puntuale rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagine, fonte privilegiata di prova) risulta che i circa 300 tifosi del Bari, posizionati nella curva Ferrovia, nel corso del secondo tempo hanno lanciato sul terreno di gioco – nell'area di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria - un fumogeno acceso e successivamente un petardo. Nessun dubbio sussiste pertanto circa l'attribuibilità di tali lanci alla condotta dei sostenitori del Bari.

Relativamente alla entità del secondo episodio (lo scoppio del petardo), la Commissione ritiene di condividere integralmente la valutazione di gravità attribuita dal Giudice Sportivo, a prescindere dalla recidiva, avendo tale condotta determinato un'alterazione al potenziale atletico del Cesena, costretto a sostituire il portiere titolare, investito dal fragoroso scoppio, con quello di riserva. La invocata simulazione (o "esagerazione") del portiere non ha trovato fra l'altro alcun riscontro oggettivo.

Tale grave condotta, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Bari, è stata quindi correttamente valutata dal Giudice Sportivo, tenendo conto della concreta pericolosità di tale comportamento, delle sue conseguenze lesive e delle circostanze attenuanti invocate.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;

Sig. Marcello TARONE – Presidente Pol. Zungolese: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;

Sig. Gennaro NUNZIATA – calciatore Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta;

Soc. Pol. ZUNGOLESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 12/7/04, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, Marcello Tarone, Presidente della Soc. Pol. Zungolese, Gennaro Nunziata, calciatore tesserato per la Soc. Perugia, nonché le rispettive società di appartenenza per rispondere: 1) i primi tre della violazione di cui all'art. 1,

comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 95 ss. N.O.I.F., per avere: il Nunziata, benché tesserato per la Soc. Napoli per le stagioni sportive 2002/03 e 2003/04, sottoscritto il proprio trasferimento prima alla Zungolese e poi al Perugia; il Gaucci per aver acquisito il trasferimento di Nunziata dalla società dilettantistica Zungolese, in modo da evitare il pagamento del premio di preparazione alla Soc. Napoli; il Tarone, per avere consentito il tesseramento simulato di Nunziata per la Zungolese al fine del successivo trasferimento del medesimo al Perugia; 2) le società Perugia e Zungolese della violazione di cui all'art. 2, comma 4 C.G.S. (responsabilità diretta per le violazioni ascritte ai rispettivi presidenti ed al proprio tesserato).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Perugia e il Gaucci facevano pervenire una memoria difensiva in sintesi sostenendo: a) che Luciano Gaucci era del tutto estraneo alla vicenda relativa al tesseramento del Nunziata, atteso che ogni atto in materia era stato posto in essere dall'amministratore delegato Alessandro Gaucci; b) che la società umbra aveva perfezionato il tesseramento di Nunziata in data 29/8/03, quindi in epoca sicuramente successiva a quella (12/8/03) in cui la Zungolese aveva inoltrato al Comitato Regionale Campania la richiesta di tesseramento del medesimo calciatore; c) che il Perugia aveva tesserato Nunziata nella convinzione che lo stesso fosse tesserato con la Zungolese, e nella completa ignoranza di un preesistente tesseramento con la Soc. Napoli valido per la stagione sportiva 2003/04; d) che era stato il sig. Antonio Negri, osservatore esterno senza alcun vincolo contrattuale con la società umbra, a proporre a quest'ultima il Nunziata, presentandolo come giovane di talento, tesserato per la Zungolese e trasferibile a costo zero. Concludevano pertanto i deferiti chiedendo il proscioglimento dai rispettivi addebiti.

Anche il Nunziata faceva pervenire memoria difensiva sostenendo che allorquando era stato tesserato, in data 22/10/02, per il Napoli egli era convinto di aver contratto un vincolo di durata annuale, come peraltro assicuratosi dal sig. Remo Luzzi, responsabile del settore giovanile della società partenopea e che questa sua convinzione era stata rafforzata dal fatto che il Comitato Regionale Campania aveva ratificato il tesseramento per la società Zungolese senza sollevare alcuna obiezione. Chiedeva pertanto il Nunziata, previa eventuale audizione del sig. Luzzi, di essere prosciolto da ogni addebito per aver agito in assoluta buona fede.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per 30 giorni e dell'ammenda di € 10.000,00 per il Gaucci e per il Tarone, dell'ammenda di € 10.000,00 per il Perugia e la Zungolese e dell'ammenda di € 2.500,00 per il Nunziata.

Sono comparsi altresì i difensori del Nunziata, del Gaucci e del Perugia i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

Gli approfonditi accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini (audizione di tutti i protagonisti della vicenda ed acquisizione degli atti relativi al triplice tesseramento di Nunziata) consentono di ricostruire i fatti nei termini seguenti: a) il 22/10/02 Nunziata viene tesserato per la società Napoli, categoria "Giovanissimi", per le stagioni sportive 2002/03 e 2003/04. Il cartellino "rosa" risulta sottoscritto dal calciatore e dalla di lui madre con la formale presa d'atto "*che il tesseramento andrà a scadere al termine della stagione sportiva 2003/04*"; b) al termine della stagione sportiva 2002/03, Nunziata, insoddisfatto dell'esperienza avuta presso la società partenopea, palesa l'intenzione, sostenuta dalla famiglia, di trasferirsi ad altra società calcistica in grado di valorizzare al meglio il suo talento sportivo; c) della cosa vengono a conoscenza Tarone, Presidente della Società dilettantistica Zungolese, e il sig. Antonio Negri osservatore a titolo gratuito della Soc. Perugia; d) ha quindi luogo il

tesseramento di Nunziata per la Zungolese (raccomandata inoltrata al Comitato Regionale Campania in data 12/8/03), cui segue a breve distanza di tempo, per interessamento di Negri, il trasferimento del giovane al Perugia, società per la quale viene tesserato in data 29/8/03 (con visto di esecutività della LNP in data 7/10/03).

Sulla base di questi fatti, è incontestabile il carattere fittizio e strumentale del tesseramento di Nunziata per la società Zungolese: questa infatti non ha da anni squadre impegnate nel settore giovanile, né risulta che avesse intenzione di partecipare a campionati di tali settore nella stagione 2003/04. E' inverosimile quindi quanto sostenuto dal Tarone di aver provveduto al tesseramento di Nunziata (tra l'altro con modalità assolutamente anomale, e cioè sottoscrivendo in bianco un documento di variazione che sarebbe stato compilato solo in un momento successivo con l'indicazione della società di destinazione) di propria iniziativa per venire incontro alle esigenze della famiglia del Nunziata, senza nulla sapere dell'interessamento del Perugia tramite il Negri. Logica e buon senso fanno invece ritenere che sia stato proprio il Negri, venuto a conoscenza della situazione di Nunziata e smanioso (per sua stessa ammissione) di accreditarsi presso il Perugia come osservatore esterno e scopritore di "giovani talenti", a contattare il Tarone per ordire il piano di tesseramento simulato alla Zungolese, al fine del successivo passaggio alla società umbra. Conferma di ciò si ricava dalle dichiarazioni della madre del Nunziata, secondo cui essa ebbe a chiedere al Negri (conosciuto nell'estate 2003) di aiutare il giovane (deluso dalla sua esperienza con il Napoli) a passare ad altra società, e fu il Negri a proporle il trasferimento al Perugia, previo tesseramento con la Zungolese: *"il Negri ci consigliò di far passare Gennaro alla Zungolese, ma ignoro il motivo per cui fu fatta questa cosa"*. La causa di questo passaggio intermedio è invece evidente: precostituire una situazione documentale atta ad accreditare la buona fede della società umbra, cioè la sua ignoranza circa l'esistenza di un valido ed efficace tesseramento di Nunziata per il Napoli, e di conseguenza eludere l'obbligo di pagamento del premio di preparazione spettante ex artt. 95 ss. N.O.I.F. a quest'ultima società.

E' indubbio quindi che Tarone si sia reso responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., non potendo invocare alcuna ragione di buona fede, atteso che la società da lui presieduta non partecipa da anni a campionati del settore giovanile (onde non può il deferito non avere percepito il carattere simulato del tesseramento de quo, siccome strumentale al successivo trasferimento del giovane calciatore al Perugia). Conseguente ex art. 2, comma 4 C.G.S. la responsabilità diretta della Zungolese (per la violazione ascritta al proprio presidente).

Relativamente al Nunziata, questa Commissione ritiene verosimile che lo stesso – tenuto conto della sua giovane età ed inesperienza nonché dell'affidamento riposto nella madre - non abbia percepito il carattere fraudolento delle operazioni di trasferimento e tesseramento che lo hanno riguardato. Pur non essendo esente da censure la condotta superficiale della madre, ritiene la Commissione che Nunziata debba essere prosciolto. E' pertanto superflua la richiesta audizione di Remo Luzzi.

Per quel che riguarda la posizione di Luciano Gaucci e del Perugia, la Commissione rileva come dagli accertamenti dell'Ufficio Indagine non emerga la prova di un coinvolgimento diretto dell'allora presidente Gaucci nella vicenda. Risulta infatti dalle dichiarazioni del sig. Rondini – direttore del settore giovanile del Perugia – che del trasferimento di Nunziata al Perugia fu interessato esclusivamente l'amministratore delegato Alessandro Gaucci (il quale ha altresì sottoscritto la richiesta di variazione di tesseramento in data 26/8/03).

Si impone pertanto il proscioglimento di Luciano Gaucci e conseguentemente della Soc. Perugia per responsabilità diretta.

Sanzioni adeguate per Tarone e la Zungolese appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Marcello Tarone la sanzione dell'inibizione per giorni 30 e dell'ammenda di € 1.500,00, e alla Soc. Zungolese la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

Sig. Zdenek ZEMAN – allenatore Soc. Lecce: violazione art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. LECCE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni alla stampa del 12/9/04).

Il procedimento

Con provvedimento del 13/9/04, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Zedenek Zeman, allenatore della Soc. Lecce per rispondere delle violazioni di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese al periodico "Il Romanista" (riportate da "Il Giornale" e "La Gazzetta dello Sport" dell'12/9/2004), giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, e comunque contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità. Con lo stesso provvedimento è stata deferita anche la Soc. Lecce a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Lecce ha fatto pervenire una memoria difensiva, in sintesi deducendo che le dichiarazioni attribuite a Zeman *"rappresentano una semplice critica al modo in cui si sono concluse alcune rilevanti vicende del mondo del calcio. Critica espressa in termini e modi assolutamente pacati, senza attribuzioni ingiustificate di responsabilità e senza scadere nella denigrazione gratuita o in espressioni lesive della dignità morale, personale e professionale di qualcuno"*.

In conclusione, la società deferita chiede il proscioglimento da tutte le incolpazioni e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima,

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 per lo Zeman e di € 4.000,00 per la Soc. Lecce.

E' comparso altresì il sig. Zeman il quale ha affermato - in merito alla nomina del sig. Marcello Lippi a commissario tecnico della Nazionale - di aver inteso esprimere unicamente un giudizio di opportunità, senza in alcun modo sottintendere giudizi di colpevolezza nei confronti di dirigenti o tesserati della Soc. Juventus. Il deferito Zeman ha inoltre aggiunto di condividere e rispettare il principio di presunzione di innocenza in pendenza di procedimento giudiziario o disciplinare.

I motivi della decisione

Con riguardo alla violazione dell'art. 3, comma 1 C.G.S. (che assorbe per evidente specialità quella di cui all'art. 1, comma 1), la Commissione osserva che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione che, come tali, non possono pretendersi rigorosamente obiettivi, in quanto la valutazione di un fatto o di una persona, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, "di parte". Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere generico volte al mero discredito dei destinatari.

Il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni colorite e polemiche, ma non mediante gratuite contumelie e denigrazioni ingiustificate. L'ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di "altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale", un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art. 1 del C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva.

Le affermazioni dell'incolpato oggetto del deferimento in esame non sembrano trascendere i limiti del lecito esercizio del diritto di critica poiché, nel contesto di un discorso sul sistema-calcio e sui pericoli del doping in ambito sportivo, Zeman ha espresso la propria delusione in ordine agli esiti (a torto o a ragione ritenuti inidonei a prevenire futuri comportamenti illeciti) dei procedimenti penali e disciplinari aventi ad oggetto alcune vicende che hanno travagliato il mondo del calcio professionistico negli ultimi anni. Zeman inoltre, prendendo atto delle risultanze (come riferite dai media) di un processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Torino a carico di alcuni tesserati della Soc. Juventus, ha manifestato i propri dubbi sull'opportunità di nominare Marcello Lippi commissario tecnico della Nazionale senza attendere la definizione del citato procedimento. Si tratta dunque di opinioni, condivisibili o meno, che implicano una interpretazione soggettiva di un fatto – la nomina di Lippi a c.t della Nazionale – e aventi ad oggetto una valutazione di mera opportunità.

Tali opinioni non assurgono pertanto a rilevanza disciplinare, non avendo Zeman voluto in alcun modo, come ribadito nel corso dell'odierno dibattito, sottointendere un giudizio di colpevolezza per fatti tuttora *sub iudice*. D'altra parte le espressioni usate dal deferito non sono intrinsecamente ingiuriose né gratuitamente denigratorie.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere il sig. Zdenek Zeman e la Soc. Lecce.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 17 ottobre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 OTTOBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani